

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

*(Adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007;
approvato dal Consiglio di Istituto in data 1.12.2023)*

Art. 1

Premessa

1.1 L'istituto "S. AMBROGIO" con il presente Regolamento, previsto dall'art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo di Istituto* e nel *Regolamento di Istituto per allievi*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007*.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai *doveri* di cui all'art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento di Istituto per gli allievi* allegato al Libretto scolastico personale.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

- a. Violazione delle disposizioni del *Regolamento di Istituto* e delle norme di sicurezza.
- b. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia.
- c. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione.
- d. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività didattica.
- e. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti.
- f. Alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.
- g. Diffusione di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyber bullismo.
- h. Uso, durante l'attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per la registrazione e la diffusione audio-video.

Art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2

- a. Richiamo verbale a cura del Docente.
- b. Richiamo scritto, a cura del Docente, sul Libretto scolastico personale, con eventuale convocazione dei genitori.
- c. Convocazione dal Consigliere scolastico, con eventuale annotazione sul Registro elettronico.
- d. Convocazione in Presidenza con eventuale annotazione sul Registro elettronico.
- e. Allontanamento dalle lezioni per singole discipline, con permanenza a scuola.
- f. Sospensione dalle lezioni, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. All'allievo può essere richiesta attività con profili educativi da svolgere nella sede scolastica o in altra sede.
- g. Sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal *Regolamento di Istituto per allievi*, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007.

Art.4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

4.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi previsti dal Regolamento di Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta.

4.6 Il provvedimento di cui alla lettera f) è disposto in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute, la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il Registro elettronico.



Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- quelli relativi alle lettere a), b), c) sono di competenza rispettivamente dei Docenti e/o del Consigliere scolastico.
- quelli di cui alla lettera d), e) sono di competenza del Preside.
- quello di cui alla lettera f) è di esclusiva competenza del Consiglio di classe allargato alla componente Genitori e presieduto dal Preside.

In questo caso il Preside espone al Consiglio l'orientamento precedentemente formulato dal Direttivo: organo dell'autonomia della scuola, composto dal Direttore, Preside e Vicepreside, 1 Docente di Religione con funzione di tutor, i 2 Consiglieri scolastici di Biennio e Triennio, i 2 Educatori.

- quelli di cui alla lettera g) sono adottati dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.

5.2 Il Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo in causa.

Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

6.2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.3 Nei casi di competenza del Consiglio di classe, di cui all'art. 3 f), il Preside invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale e/o comunicazione telefonica. Nei casi di cui all'art. 3 g) si seguirà il medesimo procedimento, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del DPR 235/2007. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 l'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Preside che lo presiede e designa il Segretario, dal Consigliere scolastico, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto, da uno studente facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti eletti delle classi del Triennio.

Milano, 1 dicembre 2023

Il Preside (Massimo Massironi)